SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 249**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 ottobre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGE 17 ottobre 1986, n. **688.**

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1986.

86G1005

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **71***:*

CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche: Obbligazioni: **5%** s.o. Trentennale; **5,50%** s.o. Trentennale; **6%:** s.s. «A.N.A.S.», s.o. Trentennale; **7%:** s.s. «A.N.A.S.», s.o. Ventennale, s.o. Trentennale; **8%** s.o. Trentennale; **9%** s.o. Trentennale; **10%:** s.o. Ventennale, s.o. Trentennale; **12%** s.o. Quindicennale; **13,50%** s.o. Quindicennale; **16,50%:** s.o. Decennale, s.o. Quindicennale; **17%:** s.o. Quinquennale, s.o. Decennale, s.o. Quindicennale; **17,50%:** s.o. Quinquennale, s.o. Decennale, s.o. Quindicennale; **18%:** s.o. Quinquennale, s.o. Quindicennale, sorteggiate il 1° ottobre 1986.

86A7721

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sui risultati della lotta al terrorismo e sulle cause che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi

Attesto che la Camera dei deputati ha approvato, nella seduta del 23 ottobre 1986, la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato Zolla:

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sui risultati della lotta al terrorismo e sulle cause che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi.

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione e dell'art. 141 del regolamento della Camera, una commissione d'inchiesta per accertare, in relazione ai risultati della lotta al terrorismo in Italia, le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi verificatesi a partire dal 1969 anche ai fini di una più efficace azione di prevenzione degli attentati terroristici da parte di tutti gli apparati pubblici competenti.

Art. 2.

1. La commissione deve presentare relazioni sulle risultanze delle indagini di cui all'art. 1.
2. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro un anno dal suo insediamento.

Art. 3.

1. Il Presidente della Camera procede alla nomina della commissione, ai sensi dell'art. 141 del regolamento della Camera, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.
2. Il Presidente della Camera provvede altresì alla nomina del presidente della commissione.

Art. 4.

1. Nell'inchiesta che concerne fatti eversivi dell'ordine costituzionale non è opponibile il segreto di Stato. In caso di opposizione si applica la procedura prevista dagli articoli 15 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Art. 5.

1. La commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

Art. 6.

1. I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

Art. 7.

1. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

Il Presidente: IOTTI

86A8193

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 ottobre 1986, n. 689.

Modifica degli articoli 68 e 69 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche ai docenti delle accademie di belle arti».

Il settimo comma dell'articolo 69 è sostituito dal seguente:

«Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attività di rispettiva competenza».

L'ultimo comma dell'articolo 69 è abrogato.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Note all'articolo unico:

— Il testo dell'art. 68 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 68. *(Cumulo di impieghi).*— Gli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, devono essere interpretati nel senso che il divieto di cumulo ivi previsto non si applica al personale docente dei conservatori di musica, nei limiti di cui al successivo articolo 69.

L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è regolato dagli articoli che seguono.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche ai docenti delle accademie di belle arti».

— Il testo dell'art. 69 della medesima legge n. 312/1980, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 69. *(Contratti di collaborazione).*— I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio.

Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento degli incarichi di insegnamento. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attività artistica esercitata.

I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un professore di ruolo.

I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.

Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla 1ª classe di stipendio, con esclusione della 13ª mensilità, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano il cumulo.

Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il compenso viene calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.

Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attività di rispettiva competenza.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvederà ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1467):

Presentato dal sen. PANIGAZZI ed altri il 1° agosto 1985.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 22 ottobre 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 18 dicembre 1985 e approvato il 15 gennaio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3425):

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede legislativa, il 20 febbraio 1986, con parere della commissione I.

Esaminato dalla VIII commissione l'8 maggio 1986, 26 giugno 1986 e approvato il 1° ottobre 1986.

86G1031

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1986, n. **690.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 975 a 983, relativi alla scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamentto della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera

Art. 975. — È istituita presso l'Università degli studi di Napoli la scuola di specializzazione in «farmacia ospedaliera» che conferisce il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera.

Art. 976. — La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la possibilità di un perfezionamento nelle materie necessarie ad esercitare la loro attività nella farmacia ospedaliera. La scuola soddisfa precise esigenze espresse dal piano sanitario nazionale e/o regionale che richiede specialisti ospedalieri da inserire nelle strutture operanti sul territorio.

Art. 977 — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 978. — Il numero degli iscritti è di quindici per ogni anno e complessivamente di quarantacinque per l'intero corso di studi.

Art. 979 — Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche. Per l'ammissione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 980. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, integrata eventualmente da un colloquio, e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi in una disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie attinenti alla specializzazione.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito con decreto ministeriale del 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione giudicatrice è nominata dal rettore su proposta del consiglio di facoltà di farmacia.

Essa è composta dal direttore, che la presiede, e da due professori che insegnano nella scuola stessa.

Art. 981. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

matematica e biostatistica;
patologia generale;
chimica farmaceutica generale;
immunologia;
microbiologia e igiene;
controlli di qualità;
basi farmacologiche della terapia.

2° Anno:

informatica;
biofarmaceutica e farmacocinetica I;
tossicità, interazioni, effetti secondari dei farmaci;
radiochimica e radiobiologia;
tecnologia delle preparazioni magistrali;
chimica degli alimenti;
immunochimica.

3° Anno:

biofarmaceutica e farmacocinetica II;
farmacia clinica;
documentazione e informazione sui farmaci;
officina galenica;
scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica;
legislazione sanitaria e ospedaliera, economia ed organizzazione.

La scuola comprende tre aree d'insegnamento e tirocinio professionale. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area propedeutica:

1) matematica e biostatistica;
2) informatica;

3) patologia generale;
4) chimica farmaceutica generale;
5) basi farmacologiche della terapia;
6) radiochimica e radiobiologia.

b) Area teorico-sperimentale:

7) controlli di qualità;
8) immunochimica;
9) immunologia;
10) microbiologia e igiene;
11) biofarmaceutica e farmacocinetica I;
12) chimica degli alimenti;
13) biofarmaceutica e farmacocinetica II.

c) Area teorico-applicativa:

14) tossicità, interazioni, effetti secondari dei farmaci;
15) tecnologia delle preparazioni magistrali;
16) farmacia clinica;
17) documentazione ed informazione sui farmaci;
18) officina galenica;
19) scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica;
20) legislazione sanitaria e ospedaliera, economia ed organizzazione.

Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di farmacia. I titolari degli insegnamenti possono essere proposti anche tra i professori di ruolo di altre facoltà, nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il consiglio della facoltà di farmacia, su proposta del consiglio della scuola, sentite le facoltà interessate, coordina annualmente le attività didattiche della scuola e designa altresì i professori a contratto cui affidare corsi specialistici, secondo quanto previsto dagli articoli 7, 9 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 982. — La frequenza dei corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio al corso successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno dei corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 983. — Per ogni anno di corso sono previste ottocento ore di attività didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Tali attività sono organizzate in un'attività didattica teorico-pratica, di complessive quattrocento ore, cone di seguito ripartite ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* di studi professionali:

1° Anno:

a) Area propedeutica (460 ore):

I) matematica e biostatistica (40+80)
II) patologia generale . . . . (80+40)
III) chimica farmaceutica generale . . (55+55)
IV) basi farmacologiche della terapia (55+55)

b) Area teorico-sperimentale (340 ore):

V) immunologia . . . . (55+55)
VI) microbiologia e igiene . . . . (55+55)
VII) controlli di qualità . . . . (60+60)

2° Anno:

a) Area propedeutica (230 ore):

VIII) informatica . . . . (60+60)
IX) radiochimica e radiobiologia . . . (55+55)

b) Area teorico-sperimentale (350 ore):

X) biofarmaceutica e farmacocinetica I (55+55)
XI) chimica degli alimenti . . . . (60+60)
XII) immunochimica . . . . (60+60)

c) Area tecnico-applicativa (220 ore):

XIII) tossicità, interazioni, effetti secondari dei farmaci . . . . (55+55)
XIV) tecnologia delle preparazioni magistrali . . . . (55+55)

3° Anno:

a) Area teorico-sperimentale (110 ore):

XVII) biofarmaceutica e farmacocinetica II . . . . (55+55)

b) Area tecnico-applicativa (690 ore):

XVIII) farmacia clinica. . . . . (70+60)
XIX) documentazione e informazione sui farmaci . . . . (70+60)
XX) officina galenica. . . . . (75+75)
XXI) scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica . . . . (75+75)
XXII) legislazione sanitaria e ospedaliera, economia ed organizzazione . (65+65)

Per l'ammissione agli esami è richiesta la frequenza a tutte le esercitazioni pratiche e ad almeno i 3/4 di ognuno dei corsi. Ai fini della fequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitarie attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 984. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista.

Art. 985. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 986. — Il consiglio della scuola è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1986
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 345

86G1048

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1986, n. **691**.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere destinate alla Difesa da realizzarsi nel comune di Niscemi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla Difesa, da realizzarsi nel comune di Niscemi (Caltanissetta) sono dichiarate di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.

Il termine entro il quale gli espropri e i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1986

COSSIGA

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1986
Registro n. 32 Difesa, foglio n. 253

86G1050

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1986 n. **692**.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 22 ottobre 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 25 ottobre 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 83.071 a L. 83.549 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.307,10 a L. 8.354,90 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*
GORIA, *Ministro del tesoro*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 10

86G1076

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1986.

Contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 500 celebrative del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente delle monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1985, registrato alla Corte dei Conti il 23 novembre 1985, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 342, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico;

Visto il decreto ministeriale in data 7 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1985, registro n. 41 Tesoro, foglio n 100, concernente le modalità di cessione della moneta suddetta;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento da L. 500 celebrativa del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico è stabilito in L. 63.105.500 pari a n. 126.211 pezzi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1986

COSSIGA

GORIA, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1986
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 328

86A8147

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 settembre 1986.

Richiamo temporaneo in servizio di nove ufficiali dell'Esercito, ai sensi del comma 18 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che prescrive il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17;

Visto il comma 18 dello stesso art. 6, che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da comunicare con apposita relazione illustrativa alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota prot. n. 1/25281/4.2.16/86, in data 16 maggio 1986, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto di essere autorizzato a richiamare in servizio otto ufficiali dell'Esercito, elencati in allegato alla nota medesima, per specificati periodi del corrente anno, per il soddisfacimento di esigenze di carattere eminentemente tecnico, analiticamente illustrate, e che richiedono personale di specifica e vasta professionalità ed esperienza, caratteristiche che, allo stato, non è possibile soddisfare con personale in servizio;

Visto il telex n. 1/27682/4.2 - 16./86 del 30 maggio 1986, con il quale lo stesso Ministero ha richiesto che all'elenco dei predetti otto ufficiali fosse aggiunto il tenente generale medico dott. Di Stefano Francesco per esigenze inderogabili del Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, limitatamente dal periodo 18 febbraio 1986 al 31 dicembre 1986;

Ritenuta l'opportunità, condivisa dal Ministero del tesoro, di accogliere le richieste citate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1986;

Decreta:

Articolo unico

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare in servizio i sottoelencati ufficiali dell'Esercito secondo i periodi di tempo a fianco di ciascuno di essi indicati:

N.	Grado	Cognome e nome	Periodo richiamo
1	Maggiore generale medico	Dell'Utri Michele	dal 25- 1 al 31- 3-1986
2	Maggiore generale medico	D'Autilia Giuseppe	dal 18- 2 al 31-12-1986
3	Maggiore generale medico	Parini Allieto	dal 14- 6 al 31-12-1986
4	Generale di brigata	Daneri Alessandro	dall' 1- 1 al 31- 3-1986
5	Generale di brigata	Dechigi Annio	dall' 1- 1 al 31-12-1986
6	Generale di brigata	Paratore Francesco	dall' 1- 1 al 31- 3-1986
7	Generale di brigata	Spagnolo Domenico	dal 27- 2 al 31-12-1986
8	Tenente generale medico	Di Stefano Francesco	dal 18- 2 al 31-12-1986
9	Colonnello	Ferri Benito	dal 4- 1 al 31-12-1986

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1986
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 390

86A8148

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 settembre 1986.

Richiamo temporaneo in servizio di dieci ufficiali della Marina militare, ai sensi del comma 18 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che prescrive il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17;

Visto il comma 18 dello stesso art. 6, che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da comunicare con apposita relazione illustrativa alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota prot. n. 1/24934/4.2.16/86, in data 28 maggio 1986, con la quale il Ministero della difesa ha richiesto di essere autorizzato a richiamare in servizio per l'anno 1986 dieci ufficiali del Corpo specialisti della Marina militare, sottolineando la necessità da parte di tale Arma di dover utilizzare detto personale per incarichi eminentemente tecnici ed a copertura di deficienze organiche;

Vista la nota prot. n. 1/32551/4.2.16/86, in data 28 giugno 1986, con la quale la predetta amministrazione ha precisato i singoli periodi di tempo per i quali effettuare i richiesti richiami in servizio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1986;

Decreta:

Articolo unico

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare in servizio, per le esigenze della Marina militare, dieci ufficiali del Corpo specialisti, secondo le qualifiche, i nominativi ed i periodi di tempo sottoindicati:

N.	Grado	Cognome e nome	Periodo richiamo
1	Capitano di corvetta	Sirianni Eugenio	dal 2- 2 al 31-12-1986
2	Capitano di corvetta	Pollari Felice	dal 23- 1 al 31-12-1986
3	Capitano di corvetta	Palamà Rocco	dall' 1-11 al 31-12-1986
4	Capitano di corvetta	Principe Agostino	dall' 8- 3 al 31-12-1986
5	Capitano di corvetta	Caiazzo Giovanni	dal 9- 8 al 31-12-1986
6	Capitano di corvetta	Catano Giuseppe	dal 30- 6 al 31-12-1986
7	Capitano di corvetta	Nisi Elio	dal 30- 6 al 31-12-1986
8	Capitano di corvetta	Guarnieri Angelo Domenico	dal 17- 3 al 31-12-1986
9	Tenente di vascello	Macca Vincenzo	dal 2-10 al 31-12-1986
10	Tenente di vascello	Montanari Bruno	dal 13- 4 al 31-12-1986

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1986
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 391

86A8149

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 ottobre 1986.

Divieto di impiego nei cosmetici di sostanze chimiche derivate dalla distillazione frazionata del carbon fossile o dalla distillazione di schisti bituminose o ginepro.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 143 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Considerato che nelle sedute del 10 luglio 1985 e del 28 maggio 1986 il Consiglio superiore di sanità ha espresso l'avviso che le sostanze chimiche derivanti dalla distillazione frazionata del carbon fossile (cool tar) o dalla distillazione di schisti bituminose o ginepro (olio di cade), utili se impiegate saltuariamente in concentrazioni limitate, non superiori allo 0,5 per cento, possano essere alla lunga dannose nei cosmetici, sia per un effetto cancerogenetico derivante dall'uso quotidiano sia per una eventuale azione fotoallergica immediata;

Rilevato che lo stesso Consiglio ha precisato che, nell'area dei prodotti cosmetici, l'uso delle predette sostanze può essere ammesso solo per gli shampoo, a concentrazioni non superiori allo 0,5 per cento;

Ritenuta l'opportunità di adottare misure conformi all'orientamento espresso dal predetto organo consultivo;

Decreta:

Art. 1.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 2, è vietato impiegare nei cosmetici sostanze chimiche derivate dalla distillazione frazionata del carbon fossile o dalla distillazione di schisti bituminose o ginepro. È parimenti vietata l'importazione di cosmetici contenenti le predette sostanze.

Art. 2.

Le sostanze indicate nell'art. 1 possono essere impiegate negli shampoo a condizione che:

1) la loro concentrazione non sia superiore allo 0,5 per cento;

2) sulla confezione del prodotto sia apposta la seguente avvertenza: «Usare saltuariamente. Non eccedere nelle quantità» e sia chiaramente indicato che il prodotto va usato esclusivamente in caso di presenza di forfora.

Le disposizioni previste dal precedente comma si applicano anche ai prodotti di importazione.

Art. 3.

I cosmetici la cui composizione sia in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto non possono essere più venduti e devono essere ritirati dal commercio a cura delle aziende produttrici e importatrici.

Le confezioni di shampoo conformi a quanto previsto dal punto 1) del primo comma dell'art. 2 devono essere regolarizzate, con l'aggiunta delle diciture di cui al punto 2) dello stesso comma, entro il 28 febbraio 1987.

L'adeguamento delle confezioni può essere realizzato anche con apposizione di etichette autoadesive.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: DONAT CATTIN

86A8115

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 ottobre 1986.

Estinzione di cinquantasei enti ecclesiastici della diocesi di Caiazzo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Alife e Caiazzo ed hanno perso la personalità giuridica le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 31 maggio 1986, con il quale il vescovo diocesano di Caiazzo elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Caiazzo richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Caiazzo estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI CASERTA

1. Comune di Caiazzo, mensa vescovile della diocesi di Caiazzo con sede in 81013 Caiazzo, piazza Verdi, nota anche come Vescovo pro tempore di Caiazzo; vescovo pro tempore delle diocesi di Caiazzo.

2. Comune di Alvignano, beneficio parrocchiale S. Nicola di Bari, con sede in 81012 Alvignano, via Adua, 19.

3. Comune di Alvignano, beneficio parrocchiale Santi apostoli Pietro e Paolo, con sede in 81012 Alvignano, via S. Pietro, 1.

4. Comune di Alvignano, beneficio parrocchiale S. Sebastiano martire, con sede in 81012 Alvignano, via Jolanda, 1.

5. Comune di Alvignano, beneficio parrocchiale Maria SS. del Carmine, con sede in 81012 Alvignano, frazione Marcianofreddo.

6. Comune di Baia Latina, beneficio parrocchiale S. Lorenzo martire, con sede in 81012 Baia Latina, piazza S. Lorenzo, noto anche come arcipretura S. Lorenzo.

7. Comune di Baia Latina, beneficio parrocchiale S. Stefano protomartire, con sede in 81010 Baia Latina, piazza S. Stefano, 1, noto anche come arcipretura di S. Stefano protomartire, arcipretura di S. Stefano in Baia Latina.

8. Comune di Baia Latina, beneficio parrocchiale S. Vito martire, con sede in 81010 Baia Latina, via S. Vito, 1, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Vito martire.

9. Comune di Caiazzo, beneficio capitolare sagrestia maggiore, sito in 91013 Caiazzo, piazza Verdi.

10. Comune di Caiazzo, beneficio capitolare: prebenda arcidiaconale.

11. Comune di Caiazzo, beneficio capitolare: prebenda prima primiceriale.

12. Comune di Caiazzo, beneficio capitolare: prebenda seconda primiceriale.

13. Comune di Caiazzo, beneficio capitolare: prebenda prima presbiterale.

14. Comune di Caiazzo, beneficio capitolare: prebenda seconda presbiterale.

15. Comune di Caiazzo, beneficio capitolare: prebenda terza presbiterale.

16. Comune di Caiazzo, beneficio capitolare: prebenda quarta presbiterale.

17. Comune di Caiazzo, beneficio capitolare: prebenda quinta presbiterale.

18. Comune di Caiazzo, beneficio capitolare: prebenda sesta presbiterale.

19. Comune di Caiazzo, beneficio capitolare: prebenda prima diaconale.

20. Comune di Caiazzo, beneficio capitolare: prebenda seconda diaconale.

21. Comune di Caiazzo, beneficio capitolare: prebenda terza diaconale.

22. Comune di Caiazzo, beneficio capitolare minore: primo mansionariato.

23. Comune di Caiazzo, beneficio capitolare minore: secondo mansionariato.

24. Comune di Caiazzo, beneficio capitolare minore: terzo mansionariato.

25. Comune di Caiazzo, beneficio capitolare minore: quarto mansionariato.

26. Comune di Caiazzo, beneficio capitolare minore: quinto mansionariato.

27. Comune di Caiazzo, beneficio capitolare minore: sesto mansionariato.

28. Comune di Caiazzo, beneficio parrocchiale Maria SS. Assunta, con sede in 81013 Caiazzo, piazza Verdi, noto anche come beneficio parrocchiale Maria SS. Assunta nella cattedrale; parrocchia Maria Assunta; parrocchia del vescovado in Caiazzo; cattedrale di S. Maria Assunta in Caiazzo; parrocchia di S. Maria Assunta parroco della cattedrale Caiazzo; prebenda parrocchiale della cattedrale Caiazzo; parrocchia della cattedrale di Caiazzo.

29. Comune di Caiazzo, beneficio parrocchiale dei Santi Giovanni e Paolo, con sede in 81013 Caiazzo, via Palmieri, 1, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Giovanni e Paolo.

30. Comune di Caiazzo, beneficio parrocchiale S. Nicola de Figulis, con sede in 81013 Caiazzo, via D'Ettore, 1, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Nicola in Caiazzo parrocchia di S. Nicola in Caiazzo parrocchia di S. Michele di Caiazzo.

31. Comune di Caiazzo, beneficio parrocchiale S. Pietro del Franco, con sede in 81013 Caiazzo, largo S. Pietro, 1, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Pietro del Franco; parrocchia di S. Pietro in Caiazzo; parrocchia di S. Pietro del Franco in Caiazzo.

32. Comune di Caiazzo, beneficio parrocchiale S. Rufo martire, con sede in 81013 Caiazzo, via Cesarano.

33. Comune di Castel Campagnano, beneficio parrocchiale S. Maria ad Nives, con sede in 81010 Castel Campagnano, via Chiesa, 1, noto anche come arcipretura S. Mariad ad Nives; arcipretura S. Andrea.

34. Comune di Castel Campagnano, beneficio parrocchiale S. Maria del Rosario, con sede in 81010 Squille, via Chiesa, 1, nota anche come arcipretura del SS. Rosario in Squille.

35. Comune di Castel di Sasso, beneficio parrocchiale S. Biagio vescovo e martire, con sede in 81040 Castel di Sasso, piazzetta S. Biagio.

36. Comune di Castel di Sasso, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta, con sede in 81040 Castel di Sasso, frazione Strangolagalli, noto anche come parrocchia di Strangolagalli.

37. Comune di Castel di Sasso, beneficio parrocchiale S. Maria di Costantinopoli, con sede in 81040 Castel di Sasso, frazione Prea.

38. Comune di Castel di Sasso, beneficio parrocchiale SS. Pietro e Paolo, con sede in 81040 Castel di Sasso, frazione Cisterna.

39. Comune di Dragoni, beneficio parrocchiale SS. Biagio e Andrea, con sede in 81010 Dragoni, piazza Municipio, 27, noto anche come parrocchia S. Biagio in Dragoni.

40. Comune di Dragoni, beneficio parrocchiale S. Giovanni Battista, con sede in 81010 Maiorano di Monte, noto anche come parrocchia di S. Giovanni Battista di Maiorano.

41. Comune di Dragoni, beneficio parrocchiale S. Giovanni evangelista, con sede in 81010 Dragoni, via Roma, 20, noto anche come parrocchia di S. Giovanni evangelista.

42. Comune di Dragoni, beneficio parrocchiale S. Nicola, con sede in 81010 Dragoni, via Roma, 71, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Nicola di Bari; parrocchia di S. Nicola in Dragoni, arcipretura di S. Nicola in Dragoni.

43. Comune di Dragoni, beneficio parrocchiale S. Simeone vescovo e martire, con sede in 81010 Dragoni, via Roma, 293, frazione Trivolischi, noto anche come prebenda parrocchiale S. Simeone in Dragoni; parrocchia di S. Simeone in Dragoni.

44. Comune di Formicola, beneficio parrocchiale S. Cristina, con sede in 81040 Formicola, via S. Cristina, 18, noto anche come arcipretura di S. Cristina in Formicola.

45. Comune di Formicola, beneficio parrocchiale Ognissanti, con sede in 81040 Formicola, via Fondola.

46. Comune di Formicola, beneficio parrocchiale S. Prisco, con sede in 81040 Formicola, via Lautoni.

47. Comune di Liberi, beneficio parrocchiale S. Andrea apostolo, con sede in 81040 Merangeli di Liberi, via Ferrandina.

48. Comune di Liberi, beneficio parrocchiale S. Barbara vergine e martire, con sede in 81040 Liberi, contrada Cese.

49. Comune di Liberi, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta, con sede in 81040 Liberi, via Grande, noto anche come parrocchia di Villa Liberi; parrocchia dell'Assunta in Liberi; parrocchia di Schiavi; parrocchia di Liberi di Formicola; arcipretura dell'Assunta.

50. Comune di Liberi, beneficio parrocchiale S. Nazario martire, con sede in 81040 Profeti di Liberi, via S. Angelo, 18, noto anche come prebenda parrocchiale Profeti di Liberi; parrocchia di S. Nazario martire.

51. Comune di Piana di Monte Verna, beneficio parrocchiale Spirito Santo, con sede in 81015 Piana di Monte Verna, piazza XXI Maggio, 11, noto anche come parrocchia di Piana di Monte Verna.

52. Comune di Piana di Monte Verna, beneficio parrocchiale S. Nicola di Bari, con sede in 81013 Villa Santa Croce, vicolo Fazzone.

53. Comune di Pontelatone, beneficio parrocchiale S. Maria del Carmine, con sede in 81050 Treglia, via 24 Maggio, noto anche come prebenda parrocchiale di Maria SS. del Carmine; parrocchia di S. Maria del Carmine; parrocchia di Treglia.

54. Comune di Pontelatone, beneficio parrocchiale S. Maria dell'Orazione, con sede in 81050 Pontelatone, via Galpiati, 1, noto anche come arcipretura di Pontelatone; parrocchia di Pontelatone; parrocchia di S. Maria dell'Orazione.

55. Comune di Ruviano, beneficio parrocchiale S. Andrea apostolo, con sede in 81010 Alvignanello, piazza Chiesa, 19, noto anche come chiesa S. Andrea; arcipretura S. Andrea apostolo; parrocchia S. Andrea in Alvignanello.

56. Comune di Ruviano, beneficio parrocchiale S. Leone, con sede in 81010 Ruviano, via Chiesa, noto anche come prebenda di S. Leone Ruviano; arcipretura S. Leone Ruviano.

Roma, addì 11 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8010

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 maggio 1986, n. **693.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «ICEF - Iniziative culturali, educative e familiari», in Roma.

N. 693. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione «ICEF - Iniziative culturali, educative e familiari», in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1986
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 369

86G1051

DECRETO 19 luglio 1986, n. **694.**

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare un legato.

N. 694. Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in beni immobili siti in Chieri (Torino) e, precisamente, in due fabbricati in via Silvio Pellico, 5, distinti al nuovo catasto edilizio urbano alle partite 1205-1556, foglio 39, mappale 119 e 121, valore peritato per complessive L. 48.750.000 per le spettanti quote, elevato dall'ufficio tecnico erariale di Torino a L. 138.500.000, disposto dalla sig.na Tinelli Luigia (Luigina) a favore dell'«Istituto dei mutilatini di don Gnocchi», che si identifica con la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», come si evince dal verbale 21 novembre 1976 del consiglio di amministrazione della fondazione stessa, con testamento olografo 1° giugno 1971, pubblicato in data 13 settembre 1976, n. 20064 di repertorio, a rogito dott. Gianfranco Manacorda, notaio in Torino, registrato a Torino in data 16 settembre 1976 al n. 29705.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1986
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 361

86G1052

DECRETO 29 agosto 1986, n. **695.**

Assegnazione di sei posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano.

N. 695. Decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, sei posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Milano come segue:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica II per le esigenze della cattedra di clinica chirurgica e terapia chirurgica II . . . . posti 1

istituto di clinica chirurgica III e chirurgia plastica . . . . » 1

istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per le esigenze della cattedra di tossicologia forense) . . . . » 1

cattedra di clinica oculistica III . . . . » 1

IX cattedra di clinica medica generale e terapia medica . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di fisiologia e biochimica generali . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1986
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 370

86G1053

DECRETO 29 agosto 1986, n. **696.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi dell'Aquila.

N. 696. Decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università dell'Aquila come segue:

Facoltà di medicina e chirurgia:

dipartimento di discipline chirurgiche per le esigenze della clinica oculistica . . posti 1

centro interdipartimentale di risonanza magnetica nucleare (per le esigenze della cattedra di radiologia) . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1986
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 371

86G1054

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenco n. 11

E stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 mod. 241 D.P. — Data: 30 maggio 1986. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Grosseto. — Intestazione: mons. Ruotolo Riccardo, nato ad Adria il 15 novembre 1928. — Titoli del debito pubblico: *nominativi* 1. — Capitale: L. 2.100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

86A8061

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di trentatre dipendenti dalla S.p.a. Tipografia compositori, occupati presso lo stabilimento di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 29 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di cinquanta dipendenti dalla ditta Rigel S.p.a., con sede legale in Setteville di Guidonia (Roma), occupati presso lo stabilimento di Setteville di Guidonia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a rispettivamente: 25 ore settimanali per 34 operai e 20 ore settimanali per 16 impiegati, e disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 24 marzo 1986 al 20 settembre 1986.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di cinque dipendenti dalla ditta Villani Nazario, occupati presso lo stabilimento di Casalecchio di Reno (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° aprile 1985 al 30 marzo 1986.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di dieci dipendenti dei reparti scelta e pallettizzazione della S.r.l. Ceramiche Settecento di Fiorano Modenese (Modena), occupati presso lo stabilimento di Fiorano Modenese (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 maggio 1986 al 3 maggio 1987.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di due dipendenti dalla S.p.a. Filtri Diemme di Lugo (Ravenna), occupati presso lo stabilimento Filtri Diemme di Lugo (Ravenna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 26 maggio 1986 al 24 maggio 1987.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di dodici dipendenti dalla Alexander S.p.a., occupati presso lo stabilimento di Maniago (Pordenone), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 24 febbraio 1986 al 24 febbraio 1987.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di sette impiegati dipendenti dalla S.a.s. Daniele Grosso di A. Grosso & C. mobilificio, con sede in Biancade di Roncade (Treviso), occupati presso lo stabilimento di Biancade di Roncade (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali per due impiegati e da 40 a 30 ore settimanali per i restanti cinque impiegati, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 aprile 1986 al 25 aprile 1987.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di trentaquattro operai e otto impiegati dipendenti dalla S.r.l. Madil maglieria di lusso lanificio Piero Magnaghi, sede di Milano, occupati presso lo stabilimento di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 24 febbraio 1986 al 22 febbraio 1987.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di complessivi seicentoventiquattro lavoratori (trecentosettantadue impiegati e duecentocinquantadue operai) dipendenti dalla S.p.a. Black & Decker Italia, sede di Civate (Como), occupati presso gli stabilimenti di Civate (Como) e Molteno (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore e 50 minuti settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 18 agosto 1986 al 16 agosto 1987.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di tredici operai dipendenti dalla S.n.c. Canapificio ligure di Albertoni - Zaneboni & C., con sede in Genova, occupati presso lo stabilimento di Genova, via Rivarolo, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 26 marzo 1986 al 31 ottobre 1986.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di trentaquattro dipendenti dalla S.p.a. Deisa ebano, occupati presso lo stabilimento di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 33 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 28 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di tre dipendenti dalla S.n.c. F.lli Arrigoni, occupati presso lo stabilimento di Bertinovo (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 8 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 24 marzo 1986 al 22 marzo 1987.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di ventiquattro dipendenti dalla Ceramica Borgotaro S.r.l., occupati presso lo stabilimento in Borgo Val di Taro (Parma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 aprile 1986 al 26 aprile 1987.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di trentadue operai dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio L'Equipe, con sede in Noventa Padovana (Padova), occupati presso lo stabilimento di Noventa Padovana (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 31 marzo 1986 al 29 marzo 1987.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di dodici operai dipendenti dalla S.n.c. Gerard et Geraldine di Mazzucato Sergio & C., con sede e stabilimento in Noventa Padovana (Padova), occupati presso lo stabilimento di Noventa Padovana (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 31 marzo 1986 al 29 marzo 1987.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di ventitre operai dipendenti dalla S.a.s. Officine di Pernumia, sede di Pernumia (Padova), occupati presso lo stabilimento Pernumia (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 22 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 28 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di ventisette operai dipendenti dalla S.p.a. Emmegi Monselarredo, sede e stabilimento di Monselice (Padova), occupati presso lo stabilimento, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 22 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 febbraio 1986 al 1° febbraio 1987.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di undici lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Closeform, unità di Chioggia, zona industriale (Venezia), occupati presso lo stabilimento di Chioggia, zona industriale (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 25 marzo 1985 al 21 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di settantadue operai dipendenti dalla S.r.l. Crestani, già S.a.s. Crestani V. e C., con sede in Sandrigo (Vicenza), occupati presso lo stabilimento di Sandrigo (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 24 febbraio 1986 al 22 febbraio 1987.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di tre intermedi e cinquantasette operai dipendenti dalla S.p.a. La S. Giuseppe, sede di Vittorio Veneto (Treviso), occupati presso lo stabilimento di Vittorio Veneto (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 9 aprile 1985 al 30 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di trentasette operai dipendenti dalla S.p.a. Fornaci di Istrana, con sede in Ospedaletto di Istrana (Treviso), occupati presso lo stabilimento di Ospedaletto di Istrana (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 31 marzo 1986 al 28 febbraio 1987.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di ventisei operai dipendenti dalla S.r.l. Salice Palinord, con sede in Treviso, occupati presso lo stabilimento di Treviso, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° dicembre 1985 al 23 marzo 1986.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di complessivi quarantuno dipendenti dalla S.p.a. Rolly Toys italiana di S. Lucia di Piave (Treviso), occupati presso lo stabilimento di S. Lucia di Piave (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 19 ore settimanali per diciassette lavoratori, da 40 a 8,5 ore settimanali per ventidue lavoratori e da 40 a 19 ore settimanali per due lavoratori nel periodo dall'8 luglio 1985 al 30 novembre 1985 ed un ulteriore riduzione nel periodo dal 1° dicembre 1985 all'11 gennaio 1986, da 40 a 19 ore settimanali per due lavoratori, da 40 a 4,15 ore settimanali per cinque lavoratori, da 40 a 8,50 ore settimanali per sedici lavoratori e dal 40 a 20 ore settimanali per diciassette lavoratori, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di cinquantuno operai e sette intermedi dipendenti dalla S.r.l. Pentavil, occupati presso lo stabilimento di Villa Cortese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 31 marzo 1986 al 29 marzo 1987.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di settanta operai dipendenti dalla Pellegrini Nord, che svolgono servizio mensa ed occupati presso lo stabilimento di Brescia della S.p.a. Fiat OM veicoli industriali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 marzo 1986 al 1° marzo 1987.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di venticinque lavoratori dipendenti dalla ditta Confezione Botto, con sede e stabilimento in Pontestura (Alessandria), occupati presso lo stabilimento di Pontestura (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 16 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di quarantadue dipendenti dalla S.p.a. Pedini industrie riunite, occupati presso lo stabilimento Bellocchi di Fano (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 12 marzo 1986 all'11 settembre 1986.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di settecentosessanta operai dipendenti dalla S.p.a. Alivar, occupati presso lo stabilimento Pavesi di Novara, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore, su una media plurisettimanale, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° ottobre 1985 al 28 settembre 1986.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di dieci dipendenti dalla S.p.a. Eurest Italia mensa aziendale presso la Foresteria Montedison, stabilimento di Priolo (Siracusa), occupati presso lo stabilimento suddetto, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di cinquantuno dipendenti dalla Cooperativa Co.Ge.Mar mensa aziendale presso varie ditte in provincia di Ancona, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° aprile 1985 al 30 marzo 1986.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore di complessivi centosei lavoratori impiegati di settima ed ottava categoria dipendenti dalla S.p.a. Italtel sistemi, con sede legale in Milano ed occupati nelle sedi e zone operative della società ad esclusione del settore impianti e trasmissione e dell'attività tecnico commerciale ed in particolare:

Sedi	Zone operative
1) Milano	1) Lombardia
2) Trieste e Mestre	2) Veneto/Friuli-Venezia Giulia
3) Torino	3) Piemonte
4) Genova	4) Liguria
5) Firenze	5) Toscana/Umbria
6) Ancona	6) Emilia/Marche
7) Roma	7) Lazio/Abruzzo/Molise
8) Cagliari	8) Sardegna
9) Napoli	9) Campania/Basilicata
10) Catanzaro	10) Calabria
11) Taranto	11) Puglia
12) Messina	12) Sicilia

per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° luglio 1986 al 28 giugno 1987.

86A7987

Comunicato concernente la proroga di termini per il versamento della contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale con determinazione presidenziale n. 4865 del 18 ottobre 1986 e deliberazione del consiglio di amministrazione n. 174 del 24 ottobre 1986 ha prorogato al 20 dicembre 1986 i termini per il versamento della contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale prevista dall'art. 31, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a carico degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei liberi professionisti e dei lavoratori dipendenti e pensionati.

86A8210

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 21 ottobre 1986 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	»	182
Benzina pesca e piccola marina	»	1.183
Gasolio autotrazione	»	583
Gasolio agricoltura	»	243
Petrolio agricoltura	»	232
Gasolio pesca e piccola marina	»	223
Petrolio pesca e piccola marina	»	213

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	528	531	534	537	540
Petrolio (*)	»	571	574	577	580	583
Olio comb.le fluido	L./kg	312	315	318	321	324

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

86A8211

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Parma

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Preso atto che all'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a categorie di aventi diritto ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. 8 della legge n. 808/1977;

Vista la ministeriale n. 1574 del 15 dicembre 1983, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, ha autorizzato l'Università degli studi di Parma all'emissione di un bando di concorso per un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di anatomia umana normale, della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma;

Accertata la disponibilità del posto stesso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale), presso l'istituto di anatomia umana normale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma.

Ultimate le graduatorie di concorso ed approvati i relativi atti, questa amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i vincitori del concorso, fatta salva la sopravvenuta inefficacia, a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:

laurea in medicina e chirurgia;
laurea in chimica;
laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche;
laurea in scienze biologiche e naturali;
laurea in farmacia.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relativamente alla elevazione di tale limite.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e devono essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla divisione del personale dell'Università degli studi di Parma.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale che riceve la raccomandata.

La firma del concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto della domanda del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Nella domanda, di cui si allega lo schema esemplificativo, il candidato deve indicare, a pena di esclusione:

a) cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta, le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) data e luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, dovranno indicare ed allegare, ai fine dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero il titolo che da luogo all'equiparazione);

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando di concorso;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare i titoli per i quali chiede la valutazione ed allegare, a pena di non valutazione, i documenti ufficiali in originale od in copia autenticata, in entrambi i casi in bollo, che comprovino il possesso dei titoli indicati.

Non verranno presi in considerazione i titoli che perverranno a questa Università dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Ai titoli è riservato il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

Le prove di esame consistono in:

prima prova scritta: su argomenti vertenti sull'importanza dell'istochimica nella ricerca scientifica;

seconda prova scritta: su argomenti vertenti sull'enzimologia ed immunocitochimica;

prova pratica con relazione scritta: su argomenti vertenti sulle metodiche per l'evidenziazione dei costituenti chimici organici ed inorganici nella cellula e nei tessuti;

prova orale: su argomenti vertenti sulla conoscenza dell'istologia, istochimica e citologia ottica ed ultrastrutturale.

Il candidato dovrà dimostrare di saper tradurre oralmente testi tecnici, relativi alle materie del concorso stesso, in lingua inglese e francese.

Per essere ammessi alla prova orale occorre conseguire una media complessiva di 7/10 nelle prove scritte, riportando un punteggio minimo di 6/10 in ogni prova.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire, nel termine che sarà indicato da questa Università, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e di preferenza nelle nomine.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 9.

I vincitori, sono tenuti a presentare entro il primo mese di servizio i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare in carta legale il certificato contenente la dichiarazione che, lo stesso, sostituisce a tutti gli effetti il diploma, sino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali e i militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione alle liste di leva;

8) fotografia recente del candidato con firma autenticata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di nomina.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti, di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano certificato di povertà oppure risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami e alla valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno applicati i criteri di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 11.

Del presente bando sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Parma, addì 23 giugno 1986

Il rettore: PELOSIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 17 settembre 1986
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 107

ALLEGATO

Fac-simile

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di PARMA

...l... sottoscritt... (1) ....
nat... a .... il ...., residente in .... via .... n. ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato, qualifica settima, presso l'istituto di anatomia umana normale dell'Università degli studi di Parma.

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

a) di essere nat... a .... il ....;

b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ....;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea in .... conseguita presso l'Università di.................. in data ....;

f) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat... dichiarat... decadut... da altro impiego pubblico o statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella seguente posizione: ....;

h) di eleggere il proprio domicilio nel comune di .... via .... n. .... c.a.p. ....

Ai fini della valutazione dei titoli, ...l... sottoscritt... dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli, accademici, scientifici, professionali..
....
ed allega la seguente documentazione..
....

Data, ...

Firma autenticata

....

---

(1) Le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile.

86A8069

Concorso ad un posto di curatore presso l'Università di Siena

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti di decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Viste le circolari n. 351/A2 del 7 giugno 1978 e n. 56 del 18 febbraio 1981 recanti istruzioni in materia di concorsi;

Vista la nota n. 2008 del 4 giugno 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato un posto di curatore degli orti botanici ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un pubblico concorso, per esami, ad un posto in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico di questa Università, livello retributivo settimo.

Art. 2.

Titolo di studio

Titolo di studio per l'ammissione al concorso è il dipolma di laurea in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze agrarie o in scienze forestali.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
b) titolo di studio di cui al precedente art. 2;
c) età non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti;
d) godimento dei diritti politici;
e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono prendere parte al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

I suddetti requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del rettore.

Art. 4.

Domanda e termini di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Università degli studi - Via Banchi di Sotto n. 55 - Siena, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a rilevare la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Art. 5.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili seguito dal proprio nome e dal cognome del marito).

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso:

a) la data ed il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 3, lettera *c)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 6.

Commissione giudicatrice - Modalità espletamento concorso

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, numero 1317.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Prove d'esame

Le prove d'esame consistono in:

a) tre prove scritte vertenti su temi di botanica generale e sistematica e di fisiologia vegetale;

b) una prova orale sulle discipline che formano oggetto delle prove scritte e su nozioni di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

Il candidato è tenuto a dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a sua scelta tra l'inglese, il tedesco, il francese e il russo.

Gli esami avranno luogo presso il dipartimento di biologia ambientale, posto in Siena, via P. A. Mattioli n. 4, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso per sostenere le prove d'esame muniti di idoneo e aggiornato documento di riconoscimento, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma.

Art. 8.

Prova orale e votazione

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 21/30 nelle prove scritte e non meno di 18/30 in ciascuna di esse. Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione della votazione riportata nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non otterrà la votazione di almeno 18/30. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 9.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale.

La graduatoria stessa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e intendano far valere nella nomina titoli di precedenza e preferenza, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Università degli studi di Siena, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli, sempre che siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

Il vincitore verrà nominato in prova presso l'Università degli studi di Siena e inquadrato, ai sensi della legge n. 312/80, nei ruoli delle università e degli istituti di istruzione universitaria, con il trattamento economico corrispondente.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno comunque compensate.

Il vincitore che senza giustificato motivo non assumerà servizio entro il termine assegnato sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Art. 12.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

Il vincitore nominato in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato a presentare a questa Universtità, entro il primo mese di servizio i sottoelencati documenti di rito:

a) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato di nascita).

I candidati che hanno superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato medico attestante la sana robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso).

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

h) dichiarazione attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private e in caso affermativo relativa opzione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo dovranno presentare nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dal presentare gli altri documenti di rito.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge concernenti il bollo e la legalizzazione.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d),* e *g),* devono essere di data non anteriore di tre mesi rispetto alla lettera di richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti di rito presentati per partecipare ad altri concorsi.

Il nuovo assunto sarà invitato a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della rettorale, a pena di decandenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 13.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Siena, addì 22 agosto 1986

Il rettore: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 3 ottobre 1986
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 312

ALLEGATO

Fac-simile della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di SIENA

...l... sottoscritt...
(le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) chiede di essere ammess... al concorso ad un posto di curatore.

A tal fine dichiara:

1) di essere nat... il .... a..;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di..........;
4) di aver riportato ....
(indicare le eventuali condanne penali);
5) di essere in possesso del..
(indicare il titolo di studio posseduto fra quelli richiesti);
6) di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari:..;
7) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:..;
(indicare i servizi prestati ed i motivi dell'eventuale risoluzione);
8) ....
(dichiarare gli eventuali titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età);
9) che le comunicazioni relative al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo:...
....

Data, ...

Firma (1) ....

---

(1) Autenticazione della firma da parte di un notaio o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

86A8016

Concorso ad un posto di ostetrica presso l'Università di Siena

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Viste le circolari n. 351/A2 del 7 giugno 1978 e n. 56 del 18 febbraio 1981 recanti istruzioni in materia di concorsi;

Vista la nota n. 2008 del 4 giugno 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato un posto di ostetrica ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera di concetto delle ostetriche, sesto livello retributivo, per la clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.

Titolo di studio

Possono partecipare al concorso predetto coloro che sono in possesso del diploma di ostetrica, rilasciato da una scuola ostetrica annessa alla clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
b) titolo di studio di cui al precedente art. 2;
c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti;
d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I suddetti requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del rettore.

Art. 4.

Domanda e termini di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Università degli studi - Via Banchi di Sotto n. 55 - Siena, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a rilevare la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Art. 5.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili seguito dal proprio nome e dal cognome del marito).

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso:

a) la data ed il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo anno di età previsto dal precedente art. 3, lettera *c)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando;

f) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda devono essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata e in regola con le vigenti leggi fiscali, nonché le pubblicazioni che le candidate intendono presentare per la valutazione dei titoli indicati all'art. 6 del presente bando di concorso.

Art. 6.

Commissione giudicatrice - Modalità espletamento concorso

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Prove d'esame e titoli

Le prove d'esame consistono in:

a) due prove scritte, di cui una sul programma di assistenza e di preparazione infermieristica ed una sulle materie dei programmi previsti per le scuole ostetriche;

b) una prova orale, sulle materie formanti oggetto delle prove scritte.

Le prove scritte saranno valutate anche come componimento di lingua italiana.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali è riservato il 25% del totale dei punti a disposizione della commissione.

Sono valutabili i seguenti titoli:

punteggio del diploma di ostetrica, fino a punti 5;

servizio prestato presso cliniche ostetriche e ginecologiche o presso ospedali, fino a punti 10;

pubblicazioni fino a punti 5.

Gli esami avranno luogo nei locali dell'istituto di clinica ostetrica e ginecologica, posto in Siena, via P. Mascagni, con inizio alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica.*

Le candidate alle quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenute a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove d'esame munite di idoneo e aggiornato documento di riconoscimento, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma.

Art. 8.

Prova orale e votazione

Alla prova orale saranno ammesse le candidate che avranno riportato una media di almeno 21/30 nelle prime due prove e non meno di 18/30 in ciascuna di esse.

Alle candidate che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data la relativa comunicazione con la indicazione della votazione riportata nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato alle singole candidate almeno venti giorni prima di quello in cui esse dovranno sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se la candidata non otterrà la votazione di almeno 18/30. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco delle candidate esaminate con l'indicazione del voto da ciascuna riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 9.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale.

La graduatoria stessa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale,* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Titoli di precedenza e di preferenza

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale e intendano far valere nella nomina titoli di precedenza e preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Università degli studi di Siena, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle vigenti disposizioni fiscali.

Le candidate possono avvalersi dei titoli, sempre che siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 11.

Nomina della vincitrice

La vincitrice verrà nominata in prova presso l'Università degli studi di Siena ed inquadrata, ai sensi della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, nei ruoli delle università e degli istituti di istruzione universitaria, con il trattamento economico corrispondente.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno comunque compensate.

La vincitrice che senza giustificato motivo non assumerà servizio entro il termine assegnato sarà dichiarata decaduta dalla nomina.

Art. 12.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

La vincitrice nominata in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitata a presentare a questa Università, entro il primo mese di servizio, i sottoelencati documenti di rito:

a) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato di nascita).

Le candidate che hanno superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

c) certificato attestante che la candidata è in godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

f) certificato medico attestante la sana robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso).

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo la vincitrice del concorso;

g) dichiarazione attestante se la candidata ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private e in caso affermativo relativa opzione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, appartenenti al personale statale di ruolo dovranno presentare nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerate dal presentare gli altri documenti di rito.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge concernenti il bollo e la legalizzazione.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d),* e *f),* devono essere di data non anteriore di tre mesi rispetto alla lettera di richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti di rito presentati per partecipare ad altri concorsi.

La nuova assunta sarà invitata a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della rettorale, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 13.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Siena, addì 23 agosto 1986

Il rettore: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 3 ottobre 1986
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 309

ALLEGATO

Fac-simile della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di SIENA

La sottoscritta...
(le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) chiede di essere ammessa al concorso ad un posto di ostetrica.

A tal fine dichiara:

1) di essere nata il .... a...;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di..........;
4) di aver riportato ....
(indicare le eventuali condanne penali);
5) di essere in possesso del..
(indicare il titolo di studio posseduto fra quelli richiesti);

6) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....
ridurre i servizi prestati ed i motivi dell'eventuale risoluzione)
7) ....
dichiarare di eventuali titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età
8) che le comunicazioni relative al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo: ....

Data, ...

Firma (1) ....

(1) Autenticazione della firma da parte di un notaio o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

86A8017

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Verona

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Verona, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 49, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 10 dicembre 1985, si svolgeranno presso l'istituto di lingua e letteratura russa della facoltà di economia e commercio, Università di Verona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 dicembre 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 3 dicembre 1986, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Verona, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 10 dicembre 1985, si svolgeranno presso l'istituto di scienze economiche della facoltà di economia e commercio, Università di Verona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 febbraio 1987, ore 9,30;
seconda prova scritta: 12 febbraio 1987, ore 9,30.

86A8128

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Udine, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 12, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 15 maggio 1985, si svolgeranno presso i locali della facoltà di lettere e filosofia - Università di Udine, via Mantica, 3, Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 novembre 1986, ore 8,30;
seconda prova: 28 novembre 1986, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Udine, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 39, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 15 maggio 1985, si svolgeranno presso la facoltà di lingue e letterature straniere - Università di Udine, via Antonini, 8, Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 dicembre 1986, ore 9;
seconda prova: 5 dicembre 1986, ore 9.

86A8129

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ispettore nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1978, n. 801, con il quale è stato approvato il programma di esami per l'accesso alla carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, che ha elevato il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625, con la quale, fra l'altro, sono state approvate le nuove dotazioni organiche dei ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Ritenuto che, per l'esiguità dei posti messi a concorso, nessun posto può essere accantonato per gli ufficiali di complemento che abbiano ultimata la ferma biennale ai sensi della legge 20 settembre 1980, n. 574;

Ritenuto che non potendosi prevedere il numero dei candidati si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede delle prove scritte;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, con la quale è stato eliminato il requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, che ha modificato il procedimento per l'assunzione in servizio dei vincitori di concorsi pubblici;

Visto l'art. 8 della succitata legge con la quale la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è stata autorizzata a bandire i concorsi pubblici di cui alla tabella «C» allegata alla sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986 relativo allo snellimento delle procedure concorsuali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa, settima qualifica funzionale, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le seguenti regioni e per i posti indicati a fianco di ciascuna di esse:

	Numero dei posti
Piemonte	1
Liguria	1
Lombardia	1
Veneto	1
Abruzzo	1

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti;
3) godimento dei diritti politici;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
6) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali; laurea in economia e commercio o titolo equipollente.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso — ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Divisione 12 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la domanda di ammissione al concorso, in bollo, debitamente firmata, redatta conformemente al modello allegato al presente decreto.

La data di presentazione delle domande è stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio indicato nel primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Il termine per la presentazione delle domande ove cada in giorno festivo sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il nome ed il cognome da coniugate);
b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare i titoli posseduti che consentono di prescindere da tale limite o che ne legittimano l'elevazione);
c) la residenza;
d) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti sul bando con l'esatta indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e della data di conseguimento;
e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
f) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, specificandone la natura, oppure, l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;
h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede assegnata;
m) l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale si chiede che venga trasmessa ogni comunicazione per la durata del concorso, e l'impegno a far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata;
n) la lingua straniera scelta per la prova orale tra quelle indicate nel presente bando.

La firma da apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate anche nello schema allegato al presente bando.

Non si terrà altresì conto delle domande non firmate dal candidato o la cui firma non sia stata autenticata nei modi e nelle forme di legge.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto civile e diritto commerciale;
2) diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo).

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;
2) economia politica e scienza delle finanze;
3) economia dei trasporti;
4) diritto internazionale pubblico;
5) diritto penale: istituti generali - delitti contro la pubblica amministrazione - delitti contro le fede pubblica - delitti contro il patrimonio;
6) elementi di statistica;
7) contabilità di Stato;
8) leggi sulla circolazione stradale e disciplina del traffico;
9) organizzazione e funzioni della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
10) conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese e tedesco.

Art. 5.

Modalità di esame

Le prove scritte d'esame avranno luogo a Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 14 febbraio 1987 sarà data comunicazione dei locali, dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario d'esame.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia della esclusione dal concorso, disposta con decreto ministeriale motivato, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al secondo comma, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal consorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato (la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio in data non anteriore ad un anno);

b) tessera di riconoscimento mod. AT o BT se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I documenti suddetti non dovranno essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Le prove scritte sono superate dai candidati che abbiano riportato in ciascuna prova almeno 21/30.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte sarà comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà data ai singoli candidati ammessi non meno di venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

Titoli di preferenza o precedenza

I concorrenti che intendano far valere eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina, a parità di merito, ai sensi delle vigenti disposizioni, dovranno produrre la relativa documentazione, che dovrà essere conforme alla legge sul bollo, entro quindici giorni dalla prova orale.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione definitiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze indicate nell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè delle altre disposizioni di legge in materia.

La graduatoria dei candidati risultati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione accerta d'ufficio le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 9.

Nomina in prova e presentazione dei documenti

Gli aspiranti risultati idonei saranno nominati in prova ispettori nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — settima qualifica funzionale — con il relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme vigenti ed immessi in servizio nell'ordine della graduatoria, limitatamente ai posti messi a concorso, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina stessa.

Gli idonei nominati all'impiego non potranno, nei primi cinque anni decorrenti dalla data di effettiva presentazione in servizio, essere trasferiti, a loro domanda, in sede diversa da quella alla quale sono stati assegnati come prima destinazione.

I soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre entro il primo mese di servizio i seguenti documenti in bollo:

1) uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2, in originale oppure in copia autenticata nei modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine; qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare; i candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o preferenza nella nomina, ai sensi del precedente art. 3;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella in cui hanno preso servizio, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella in cui hanno preso servizio, rilasciato dal sindaco del conune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti punti 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella in cui hanno preso servizio;

6) documento aggiornato a data recente relativo alla posizione nei confronti degli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. di appartenenza dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso una struttura pubblica.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro e che possa sopportare qualsiasi clima.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dalla U.S.L. di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta

descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui sopra, i seguenti documenti in bollo:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella in cui hanno preso servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato;

2) titolo di studio, come al numero 1) del presente articolo;

3) certificato medico come previsto dal precedente punto 7).

I candidati che si trovano alle armi per obbligo di leva, o in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al n. 6).

In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura o presso il Ministero dei trasporti.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I nuovi assunti dovranno regolarizzare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 10.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di sei mesi nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi degli idonei immessi in impiego che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Gli idonei immessi in impiego che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo.

Il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 11.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e degli articoli 9 e 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1986

Il Ministro SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1986
Registro n. 9 Trasporti, foglio n. 213

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere in bollo)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Divisione 12 - Concorsi - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello
(per esigenze meccanografiche)

....
cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito)

....
data di nascita (giorno, mese e anno)

....
luogo di nascita (comune e provincia) Stato di nascita (solo per i nati all'estero)

....
residenza (via, numero civico, c.a.p., comune, provincia)

....
recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., comune, provincia solo se diverso dalla residenza)

....
diploma di laurea in

....
conseguito in data

....
presso l'Università di

Il sottoscritto.................................... chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza e del recapito suindicati (nel caso in cui sia avvenuto da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza).

Ai fini dell'ammissione al concorso dichiara:

a) di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevazione del limite di età .... (specificare tutti i titoli e le condizioni che, ai sensi delle vigenti leggi, consentono l'aumento del limite massimo di età all'art. 2 del bando);

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.......... (indicare in caso contrario i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse);

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere precedenti penali pendenti (indicare in caso contrario le condanne riportate o gli eventuali precedenti penali pendenti);

e) di essere in possesso del sopraspecificato diploma di laurea in ....;

f) di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio presso.. (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto nelle liste di leva, ecc.);

g) di non aver mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la durata del servizio prestato con la data di inizio e termine, nonchè la causa dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

h) di accettare, in caso di nomina, la destinazione assegnatagli con l'impegno di permanervi per un periodo minimo di cinque anni;

i) per la prova di lingua straniera sceglie la lingua............... (o le lingue).. (francese, inglese, tedesco).

Data, ...

Firma del candidato

....
(che dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco, per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata)

86A8054

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 58.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 58.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44 del 29 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Cernusco sul Naviglio (Milano).

86A8141

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 39

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 39, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di immunoematologia e servizio trasfusionale;
un posto di coadiutore sanitario di organizzazione dei servizi sanitari di base;
un posto di biologo collaboratore;
un posto di collaboratore coordinatore - area: giuridico amministrativa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 122 del 15 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Cesena (Forlì).

86A8095

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di coadiutore sanitario di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 39.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore sanitario di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 39.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 122 del 15 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Cesena (Forlì).

86A8096

REGIONE CAMPANIA

Concorso a posti di personale del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 57

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 57, a:

RUOLO SANITARIO

Profilo professionale medici:

a) area funzionale di medicina:

un posto di primario della divisione di cardiologia;
un posto di primario della divisione di geriatria;
un posto di primario della divisione di neurologia;
un posto di primario del servizio di psichiatria;
un posto di dirigente della sezione autonoma di dermosifilopatia;
un posto di dirigente del servizio di anatomia patologica;
un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto di endocrinologia;
un posto di aiuto di neurologia;
un posto di aiuto di geriatria;
un posto di aiuto di radiologia;
tre posti di aiuto di psichiatria;
un posto di aiuto di pneumologia;
otto posti di assistente medico di cui uno di endocrinologia, uno di dermosifilopatia e sei di psichiatria.

b) area funzionale di chirurgia:

un posto di primario chirurgo del servizio autonomo di pronto soccorso;
un posto di dirigente della sezione autonoma di otorinolaringoiatria;
un posto di dirigente della sezione autonoma di odontostomatologia;
due posti di aiuto di chirurgia del servizio autonomo di pronto soccorso;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente medico di otorinolaringoiatria.

c) area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:

un posto di direttore sanitario di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
sei posti di assistente medico organizzazione dei servizi sanitari di base.

Profilo professionale: psicologi:

due posti di psicologo collaboratore.

PERSONALE INFERMIERISTICO

Profilo professionale: operatori professionali di prima categoria-coordinatore:

cinque posti di capo sala didattico;
dodici posti di capo sala;
un posto di capo sala del servizio psichiatrico.

Profilo professionale: operatori professionali di prima categoria-collaboratore:

quattro posti di ostetrica;
novantatre posti di infermiere/a professionale;
undici posti di vigilatrice d'infanzia.

Profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria:

centotre posti di infermiere/a generico/a;
tre posti di puericultrice;
ventidue posti di infermiere/a del servizio psichiatrico.

PERSONALE TECNICO - SANITARIO

Profilo professionale: operatori professionali di prima categoria-coordinatore:

un posto di capo tecnico di radiologia presso le scuole paramediche;
un posto di capo tecnico di laboratorio presso le scuole paramediche.

Profilo professionale: operatori professionali di prima categoria-collaboratore:

dieci posti di tecnico di laboratorio analisi.

PERSONALE DI VIGILANZA E ISPEZIONE

Profilo professionale: operatori professionali di prima categoria-collaboratore:

quattro posti di vigile sanitario.

PERSONALE CON FUNZIONI DI RIABILITAZIONE

Profilo professionale: operatori professionali di prima categoria-coordinatore:

tre posti di tecnico di rianimazione del servizio psichiatrico.

Profilo professionale: operatori professionali di prima categoria-collaboratore:

un posto di ortottista.

RUOLO TECNICO

Profilo professionale: assistenti sociali:

quattro posti di assistente sociale collaboratore.

Profilo professionale: assistenti tecnici:

un posto di assistente tecnico-geometra.

Profilo professionale: operatori tecnici:

un posto di operatore tecnico - capo cuoco/a;
un posto di operatore tecnico - meccanico (servizi generali);
un posto di operatore tecnico - rattoppino/a;
un posto di operatore tecnico - lavavetrini;
un posto di operatore tecnico - muratore;
due posti di operatore tecnico - imbianchino;
un posto di operatore tecnico - falegname;
un posto di operatore tecnico - idraulico;
tre posti di operatore tecnico - centralinista/telefonista.

Profilo professionale: agenti tecnici:

due posti di agente tecnico - muratore;
due posti di agente tecnico - falegname;
trentasette posti di agente tecnico - ausiliario socio-sanitario.

RUOLO AMMINISTRATIVO

Profilo professionale: direttori amministrativi:

un posto di vice direttore amministrativo.

Profilo professionale: collaboratori amministrativi:

un posto di collaboratore amministrativo.

Profilo professionale: coadiutori amministrativi:

tre posti di coadiutore amministrativo.

Profilo professionale: commessi:

un posto di commesso - fattorino.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 56 dell'8 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Polla (Salerno).

86A8105

OSPEDALE «SAN PAOLO» DI MILANO

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - vigilatrice d'infanzia

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - vigilatrice d'infanzia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 43 del 22 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'Ospedale «San Paolo» in Milano.

86A8093

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale dirigente - capo servizi sanitari ausiliari.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale dirigente - capo dei servizi sanitari ausiliari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 43 del 22 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'Ospedale «San Paolo» in Milano.

86A8094

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 247 del 23 ottobre 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Azienda servizi municipalizzati di L'Aquila: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di capo ufficio e ad un posto di segretario.

Automobile club Brescia: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L **avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Errata-corrige al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia. (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 13 agosto 1986).

Nel bando di concorso pubblico citato in epigrafe, all'art. 1, dove è scritto: «ruolo organico del personale tecnico *coadiutore*», leggasi: «ruolo organico del personale tecnico *esecutivo*».

86A8143

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**90.000**
- semestrale	**L.**	**50.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**180.000**
- semestrale	**L.**	**100.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**75.000**
- semestrale	**L.**	**40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	**L.**	**285.000**
- semestrale	**L.**	**160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**82.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221